

Publicato il 15/07/2022

N. 00331/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 247 del 2022, proposto da

Laura Di Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

Azienda Sanitaria Locale di Teramo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Romina Cacciatore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

- della nota prot. n. 0024990/22 del 24.04.2022, con la quale l'Asl di Teramo ha comunicato alla ricorrente di aver riesaminato tutte le domande somministrate nelle due giornate di prova (in ordine al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B – livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila) ed in particolare: nella parte in cui la Commissione, in merito al quesito “*A quale categoria di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche*”, e al quesito “*Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato*” ha confermato le risposte impostate dal sistema, impedendo alla Sig.ra Di Giuseppe Laura di raggiungere il punteggio soglia di 42 pt., precludendole dunque l'inserimento in graduatoria; della deliberazione n. 0946 del 17 maggio 2022 con cui è stata approvata la graduatoria di merito in riferimento al mentovato concorso, nella parte in cui vi è l'esclusione della ricorrente; dei verbali n. 11 del 02/02/2022 e n. 12 del 21/02/2022, seppur non conosciuti dalla ricorrente, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha ommesso di rivalutare correttamente le domande n. 10 e n. 12 somministrate alla ricorrente, le cui risposte sono state valutate ingiustamente come erranee; della scheda individuale di correzione della prova della ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito il punteggio negativo di 40.75 pt.;

nonché, per quanto occorrer possa, del primo elenco degli ammessi all'esito della prova unica scritta, reso nota in data 18.01.2022;

del nuovo elenco rettificato degli ammessi;

di ogni atto e/o verbale sotteso alla formulazione dei quesiti contestati, sebbene non conosciuto;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in decisione la ricorrente, avendo partecipato al “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di operatori socio sanitari cat. b – livello economico bs – ruolo tecnico per le seguenti esigenze delle aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona l'aquila (codice concorso c17)*”, indetto dalla Asl di Teramo, impugna, chiedendone l'annullamento, l'esito della correzione della sua prova con attribuzione di un punteggio pari a 40,75 punti inferiore al minimo richiesto di 42 punti per il superamento della prova.

Sostiene, in particolare, l'errata formulazione di due dei quesiti somministrati ai concorrenti (n. 10 e n. 12) ai quali ha dato risposte che la commissione di concorso ha ritenuto errate, sebbene entrambe avrebbero meritato

di essere giudicate corrette con attribuzione di 2.00 punti ciascuna, derivandone in tal caso il superamento della prova, anziché con la decurtazione di 0.25 punti, come in effetti avvenuto.

Si è costituita l'Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Alla camera di consiglio del 13 luglio 2022, previo avviso di cui all'art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere accolto anche sulla scorta di uno specifico precedente della Sezione (TAR Abruzzo - l'Aquila n. 132/2022) che ha esaminato identiche questioni.

Il primo quesito contestato chiede al candidato “*a quale tipologia di rifiuti appartengono le pellicole e le lastre fotografiche*”, ponendo le seguenti risposte alternative:

a) Rifiuti speciali pericolosi;

b) Rifiuti sanitari non pericolosi;

c) Rifiuti speciali non pericolosi;

La Commissione ha considerato corretta la risposta c), ritenendo sia le lastre che le pellicole fotografiche rifiuti speciali non pericolosi, mentre la ricorrente ha dato e ritiene corretta la risposta b) ovvero che sia le lastre che le pellicole fotografiche appartengono a rifiuti sanitari non pericolosi.

La risposta corretta è quella data dalla ricorrente considerato che il d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*”, all'art. 5, rubricato “*Recupero di materia dai rifiuti sanitari*” dispone che “*1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:*

(...)

m) pellicole e lastre fotografiche”.

La censura, dunque, è da accogliere.

Infondata, invece, è la censura relativa all’altro quesito oggetto di contestazione:

Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato:

a) Supino e/o prono e sui due lati;

b) Prono e sul lato sano;

c) Supino e sul lato sano;

La ricorrente ha ritenuto erroneamente corretta la risposta - b) il paziente colpito da *ictus* va posizionato prono e sul lato – ma, al contrario, la risposta conforme al dato scientifico è quella ritenuta corretta dall’Amministrazione - a) il paziente colpito da *ictus* deve essere posizionato supino e/o prono sui due lati.

La stessa ricorrente cita letteratura secondo la quale “*per la scienza medica, ai fini della disabilità e mortalità, ovvero nella fase c.d. acuta, è indifferente il posizionamento della testa del paziente nelle 24 ore successive all’evento ictus*”, tanto che ritiene corrette tutte le risposte della terna indicata nella scheda.

In realtà, se la posizione è indifferente, ciò vuol dire che la risposta indicata dalla ricorrente è senz’altro errata in quanto affermare che il paziente colpito da *ictus* può essere posizionato prono e sul lato sano, vuol dire ritenere, erroneamente, non adeguate le altre due posizioni e soprattutto quella che favorisce tutte le posizioni possibili (supino e/o prono e sui due lati) confermando indirettamente il dato scientifico e valorizzando la mobilitazione del paziente.

Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dovendosi considerare corretta la risposta data dalla ricorrente al quesito n. 10, dovrà esserle assegnato, in luogo del punteggio totale di 40.75 punti, il maggior punteggio di 43 punti, previa restituzione di 0.25 punti detratti dal

punteggio totale (per aver invece la Commissione giudicato errata la risposta data) e attribuzione di 2 punti, come previsto per ogni risposta corretta.

La particolarità della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla *in parte qua* l'esito della prova scritta;
- 2) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

